CAMERA DEI DEPUTATI N. 1292

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LEONE, TESAURO, CAMPOSARCUNO, SAILIS, COLITTO, CAPALOZZA, BETTIOL GIUSEPPE, MIGLIORI, LUCIFREDI, ARCANGELI, RESTA, PAGLIUCA, CAPPI, RICCIO, RESCIGNO

Annunziata il 20 maggio 1950

Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Durante il lungo e meditato esame della proposta di legge sulla formazione e sul funzionamento della Corte costituzionale si è constatata la necessità di una legge costituzionale integrativa della Costituzione e della legge del febbraio 1948 al fine di rendere completa la disciplina della Corte costituzionale.

È apparso, in particolare, indispensabile assicurare l'insindacabilità dei giudici della Corte per la loro attività; stabilire che il trattamento economico può essere modificato solo con legge costituzionale; che la Corte sia investita del giudizio dei titoli di ammissione dei suoi giudici; che la Corte stessa deliberi con determinate garanzie la rimozione o la sospensione dei giudici dal loro ufficio.

Per quanto riflette i giudizi di accusa nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri si è constatata la necessità che il giudizio si svolga con la collaborazione di uno o più commissari eletti dal Parlamento e destinati ad esercitare davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero; che sia stabilito il limite massimo delle sanzioni penali da irrogare per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento; che il limite delle sanzioni previste dalle leggi penali sia elevato per i reati commessi dai ministri o dal Presidente del Consiglio dei ministri; che tanto nel caso di responsabilità del Presidente della Repubblica, quanto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri sia lasciata alla Corte la facoltà di irrogare sanzioni costituzionali o amministrative adeguate al fatto.

Per il contenuto delle singole disposizioni particolari destinate ad integrare la Costituzione e la legge del febbraio va tenuto presente quanto è stato posto in rilievo nella proposta di legge sulla formazione e sul funzionamento della Corte a proposito dell'insindacabilità dei giudici, del loro trattamento economico, della verifica dei poteri, delle modalità per la rimozione dell'ufficio.

Per le disposizioni relative al giudizio di accusa è a ritenere l'opportunità di disciplinare in modo diverso la materia già disciplinata dall'articolo 49 del progetto di legge approvato dal Senato.

Va, anzitutto, posto in evidenza che ragioni di logica impongono che, essendo contenuta in norme costituzionali la definizione dei reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, anche con norma costituzionale devono essere stabilite le sanzioni relative ai reati stessi. Ragioni di armonia inducono, poi, ad includere nel progetto di legge costituzionale anche la disciplina delle sanzioni da applicare per i reati ministeriali.

Per determinare il contenuto delle disposizioni appare indispensabile modificare le norme del progetto del Senato le quali contengono il generico richiamo alle norme del codice penale e del codice di procedura penale, richiamo che è privo di valore se si consideri, che essendo stati i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione introdotti immediatamente dalla Costituzione, nessuna norma integratrice può trovarsi nel vigente codice penale.

Dovendosi regolare *ex novo* la materia, la Commissione si è posto il quesito se convenisse predeterminare legislativamente le sanzioni da applicare nei singoli casi o attribuire in proposito la massima discrezionalità alla Corte.

La soluzione adottata è stata la seconda. I reati che si considerano non hanno nel sistema positivo alcun termine di raffronto e scarsi dati può offrire anche l'esperienza di altri paesi. I reati medesimi, inoltre, possono presentare gradazioni infinite: dal fatto lieve che, pur superando i limiti della correttezza, trova nell'allontanamento della carica una sanzione rispondente alle esigenze, alla lesione gravissima che pone in pericolo la vita dell'ordinamento e per la quale nessuna sanzione individuale è conseguenza adeguata.

La necessità di adattare le sanzioni alle fattispecie profondamente diverse richiede una maggiore elasticità che mal si concilia con la predeterminazione di criterî e misure fisse. La soluzione adottata in altri ordinamenti conforta quella che si propone.

Il problema si pone in termini diversi per i reati ministeriali che rientrano nell'ambito delle norme comuni e si accompagnano, pertanto, ad un sistema di pene già prestabilito. In proposito è necessario solo stabilire se conviene limitarsi al richiamo delle norme comuni o attribuire la massima discrezione alla Corte nella determinazione delle sanzioni. La questione, come è noto, è stata a lungo ed appassionatamente dibattuta anche in Francia. Tra le opposte tesi si propone una soluzione intermedia, in virtù della quale la Corte è vincolata alle norme comuni per quello che riguarda le sanzioni penali; ma può aumentare la pena, in casi eccezionali, fino ad un terzo.

È apparso, infine, opportuno lasciare alla Corte di decidere liberamente se e quali sanzioni costituzionali o amministrative possono applicarsi in aggiunta a quelle penali per i fatti che dànno luogo al giudizio di accusa e che costituiscono ad un tempo illecito penale e illecito costituzionale ed amministrativo.

Per questi motivi si ha l'onore di proporre la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 2.

Il trattamento economico stabilito dalla legge sull'organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale può essere modificato solo con legge costituzionale.

ART. 3.

La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi membri e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo

comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 4.

I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei membri che partecipano all'adunanza.

ART. 5.

Il Parlamento in seduta comune nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Cosiglio dei ministri o i ministri elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa.

I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno la facoltà di assistere a tutti gli atti istruttorî.

ART. 6.

Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonché le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto.

Le norme contenute nelle leggi penali reltive alla sussistenza di reato, alla punibilità ed alla perseguibilità sono applicabili nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, ma la Corte può aumentare la pena fino ad un terzo anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelano la eccezionale gravità del reato. La Corte può irrogare, altresì, le sanzioni costituzionali e amministrative adeguate al fatto.

ART. 7.

Le disposizioni degli articoli 1° e 2° si applicano anche ai cittadini eletti al Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.